



Città di
Fossacesia
medaglia d'argento al merito civile

Regolamento Trasporti Sociali

Comune di Fossacesia

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 10/09/2018

Articolo 1 – Finalità del servizio

Il servizio trasporto di persone anziane ultra65enni e di soggetti disabili e/o parzialmente autosufficienti rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Fossacesia al fine di consentire alle persone in situazioni di particolari necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di raggiungere strutture sanitarie, riabilitative e socio-educative/occupazionali.

Tale servizio si ispira ai principi di cui al Piano di Zona dei Servizi Sociali ed a quelli della Legge n.104 del 05.02.1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Non rientrano nel regolamento i casi afferenti il Piano locale della non autosufficienza, pertanto il servizio trasporto di cui all'oggetto si intende integrativo da quanto previsto dal PLNA e condizionato alla disponibilità economica dell'Ente.

Articolo 2 – Area territoriale

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, nei comuni limitrofi e nel bacino dell'Area Sociale Distrettuale di Lanciano. In caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali presso strutture ospedaliere dell' ASL 02 Abruzzo e di Pescara ed al massimo una volta al mese per utente, fatti salvi gli impegni dei trasporti continuativi.

Articolo 3 – Destinatari

Sono destinatari del servizio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune;
- Condizioni psico-fisiche che non consentono la guida di un proprio mezzo di trasporto;
- Impossibilità di utilizzare i normali mezzi pubblici;
- Assenza di una rete familiare di riferimento;
- Iscrizione al Centro Diurno Anziani del Comune di Fossacesia per gli anziani ultra65enni.

Articolo 4 – Organizzazione

Il servizio, a domanda individuale, può essere effettuato sia in forma collettiva che singola, a seconda delle esigenze e della destinazione. Il servizio è erogato con:

- ✓ Mezzi Idonei, dotati di appositi ausili (trasporto carrozzelle) e assistenza, gestito da soggetti terzi o in economia, utilizzabili dai soggetti residenti nel Comune di Fossacesia titolari di L.104/92;
- ✓ Mezzi ordinari (taxi sociale) dove non è prevista l'assistenza alla persona, utilizzabili dai soggetti residenti nel Comune di Fossacesia di cui all'art. 1.

Sul mezzo sarà posto un giornale di servizio, che verrà compilato e sottoscritto di volta in volta dagli addetti alla guida, dove verrà indicato per ogni singolo viaggio:

- Cognome e nome dell'utente;

- Luogo di destinazione;
- Chilometri percorsi;
- Orario di partenza e di ritorno;
- Ragione del servizio;
- Note.

Il servizio è gestito sia in forma diretta dall'Ente che attraverso l'affidamento a soggetti terzi ovvero ditte specializzate nel settore o associazioni di volontariato dotate di mezzi idonei, che impiegano personale con qualifica di autista e accompagnatori in numero adeguato. Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione. Il Responsabile del servizio esercita la funzione di controllo e valutazione.

Per gli utenti ricoverati in struttura il trasporto viene garantito dalla struttura stessa.

I trasporti vengono identificati nelle seguenti tipologie:

- Trasporti continuativi*: per trasporti continuativi si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri riabilitativi/socio-educativi/assistenziali;
- Trasporti occasionali*: per trasporti occasionali si intendono trasporti diversi da quelli di cui al punto a), che non presentano carattere di programmabilità da attivare con un preavviso di almeno 10 giorni e che non possono ripetersi per un numero di tre volte nell'arco di un trimestre presso istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazioni ed ospedali.

Il trasporto si intende concluso o con l'arrivo presso la struttura di destinazione o con il raggiungimento del domicilio. Gli orari del trasporto richiesto terranno conto delle esigenze degli assistiti compatibilmente con il rispetto degli orari di lavoro degli operatori addetti.

Articolo 5 – Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione, presso i Servizi Sociali del Comune, di apposita domanda sottoscritta dalla persona interessata, da un suo delegato o da un familiare, unitamente a:

- Copia del certificato della Commissione medica attestante il tipo di invalidità;
- Altri certificati medici utili;
- Auto-dichiarazione sull'impossibilità di familiari o altri conviventi di effettuare il trasporto;
- Programma e orari dell'attività riabilitativa;
- Attestazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente);
- Dichiarazione del richiedente con la quale si declina l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto;
- Ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

I certificati di cui alle lettere a) e b) vanno presentati solo al momento della prima richiesta, salvo variazioni dello stato di disabilità, nel qual caso i certificati vanno aggiornati. L'auto-dichiarazione

di cui alla lettera c) ed f) va presentata ad ogni rinnovo della richiesta, mentre l'attestazione ISEE va presentata annualmente.

L'ammissione per i trasporti continuativi e occasionali per le nuove richieste viene disposta dal Responsabile del Servizio compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, secondo l'ordine delle graduatorie di accesso di cui al successivo articolo 7 e nel rispetto di un'eventuale lista d'attesa. Le domande per i trasporti continuativi e occasionali presentate successivamente alla formulazione della graduatoria, verranno vagliate compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, garantendo comunque il servizio agli utenti che già ne usufruiscono.

Il richiedente potrà beneficiare del servizio solo dopo l'ammissione, che sarà comunicata dall'ufficio preposto dopo aver espletato l'iter amministrativo entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, unitamente all'informazione del costo del servizio. Dopo l'accettazione delle condizioni del servizio e del pagamento della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, l'autorizzazione al servizio viene inviata all'Assistente Sociale per l'organizzazione del servizio.

Viene stabilita una tolleranza oraria di massimo 30 minuti in anticipo o ritardo rispetto agli orari desiderati.

Articolo 7 – Graduatorie Mezzo Idoneo e Taxi Sociale

I criteri per la definizione delle singole graduatorie di accesso al servizio di trasporto sono i seguenti:

1. Condizione psico-fisica	Punteggio
Condizione di gravità (art.3 comma 3 L.104/92)	Punteggio: 10
Assenza di gravità (art.3 comma 3 L.104/92)	Punteggio: 0,3
Invalidità 100% con accompagnamento	Punteggio: 0,3
Invalidità pari o superiore al 67% fino al 100%	Punteggio: 0,2
2. Rete Familiare	
Persona che vive sola	20
Persona che vive con il coniuge e/o altri familiari disabili	20
Persona che vive sola con figli fuori comune (a partire da 50 Km di distanza)	15
Persona che vive sola con figli nel comune con residenza o domicilio ad una distanza inferiore di 50 km	10
Persona che vive con il coniuge	08
Persona che vive con parenti e tutore	03
Persona che vive con figli	0
3. Situazione Economica (da ISEE)	
da 0 a € 8.000,00	30
Da € 8.001,00 a € 14.000,00	25
Da € 14.001,00 a € 18.000,00	20

Da € 18.001,00 a € 21.00,00	15
Da € 21.001,00 a € 36.000,00	10
Superiore a € 36.001,00	0

La graduatoria ha validità annuale, pertanto, gli utenti assistiti dovranno presentare annualmente una nuova domanda al fine della verifica della sussistenza dei requisiti per garantire la continuità del servizio.

Articolo 8 – Criteri di precedenza

In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri di precedenza:

- ✓ Data di presentazione della domanda;
- ✓ Percentuale di Invalidità e/o grado disabilità;
- ✓ Rete familiare inesistente;
- ✓ Reddito inferiore.

Articolo 9 – Compartecipazione alla spesa

I nuovi utenti sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota, calcolata in base al tragitto, ai Km effettuati, al costo del servizio e all'ISEE posseduto in corso di validità, che sarà determinata dalla Giunta Comunale.

Per determinare la compartecipazione economica alla spesa sarà applicata la formula matematica dell'interpolazione lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva nel rispetto della soglie di reddito ISEE (min. € 8.000 e max € 36.000) fissate dalla Regione Abruzzo, determinandone le aliquote minima al 35% e massima al 100%, secondo la seguente formula,

$$\text{Perc. minima } 35\% + \frac{(ISEE \text{ utente} - ISEE \text{ min.}) \times (100\% \text{ massima} - 35\% \text{ minima})}{(ISEE \text{ max} - ISEE \text{ min.})} = \% \text{ di contribuzione}$$

Articolo 10 – Norme di comportamento

Gli utenti hanno l'obbligo di avvisare per qualsiasi variazione inerente l'orario o il giorno richiesto per il trasporto. In caso di trasporto l'utente contatterà l'ufficio comunale preposto.

In caso di impedimento/disdetta di un trasporto già autorizzato l'utente deve obbligatoriamente avvertire l'ufficio comunale preposto, almeno entro le ore 18:00 del giorno precedente e, comunque, prima che il mezzo si rechi al punto di partenza, pena il pagamento dell'intero costo del servizio. Inoltre gli utenti o i loro familiari devono indicare, tramite compilazione di apposito modulo:

- ✓ Il nominativo (corredati di numero telefonico utile per la pronta reperibilità) di uno o più referenti incaricati di accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
- ✓ L'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
- ✓ Eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale.

Gli operatori addetti al servizio (siano dipendenti comunali, personale Lsu o dipendenti appartenenti a soggetto terzo gestore del servizio) sono tenuti a rispettare le condizioni stabilite nel presente regolamento, al fine di garantire precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza e il diritto alla riservatezza degli utenti.

Articolo 11 – Sospensione del servizio

Il servizio di trasporto può essere sospeso o cessare in caso di:

- ✓ Rinuncia da parte dell'utente;
- ✓ Verifiche e controlli da cui risulti la produzione di atti falsi;
- ✓ Irregolarità nei pagamenti delle tariffe;
- ✓ Decesso.

ARTICOLO 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per ogni altro aspetto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento a quanto previsto dal Piano Distrettuale dei Servizi sociali.